

REGOLAMENTO (CE) N. 637/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾ in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ⁽³⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono le norme generali relative all'ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante riferimento all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽⁵⁾.
- (3) Ai fini dell'attuazione delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE è opportuno stabilire le modalità d'applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale, come precisato ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo. In una prima fase le modalità suddette concernono unicamente i seguenti impedimenti:

- impiego vietato da un diritto anteriore altrui,
- difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione,
- denominazione che sia identica o possa essere confusa con la denominazione varietale di un'altra varietà,

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.⁽³⁾ GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3.⁽⁴⁾ Cfr. allegato II.⁽⁵⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

— denominazione che sia identica o possa essere confusa con altre denominazioni,

— possibilità di indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche della varietà o altri elementi.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 2002/53/CE e del primo comma dell'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 2002/55/CE, il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione di alcuni criteri indicati all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l'ammissibilità delle denominazioni varietali.

Articolo 2

1. Nel caso di un marchio commerciale che costituisce un diritto anteriore altrui, l'impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora all'autorità competente per l'autorizzazione della denominazione varietale sia stato notificato un marchio che è stato registrato in uno o più Stati membri o a livello comunitario prima dell'approvazione della denominazione varietale e che è identico o analogo alla denominazione varietale e registrato per prodotti identici o analoghi alla varietà di pianta interessata.

2. Nel caso di un'indicazione geografica o di una denominazione di origine di prodotti agricoli o alimentari che costituisce un diritto anteriore altrui, l'impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora la denominazione varietale possa violare l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽⁶⁾ in riferimento all'indicazione geografica o alla denominazione di origine protetta in uno Stato membro o nella Comunità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 4 o dell'ex articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽⁷⁾, per prodotti identici o analoghi alla varietà di pianta interessata.

⁽⁶⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽⁷⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.